



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

IV SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COLLETTIVITÀ

LINEE GUIDA - SISTEMA DEI CONTROLLI



Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. FINALITÀ.....	3
3. AMBITI DI APPLICAZIONE.....	3
4. LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) e L'ATTESTAZIONE ISEE	3
DSU MINI.....	3
5. CONTROLLI.....	4
6. PROCEDURA DI CONTROLLO	4
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE - SOGGETTI RILEVANTI AI FINI ISEE – IMPORTI ASSEGNI PERIODICI - SITUAZIONE DI DISABILITÀ.....	4
7. AGEVOLAZIONI E BANDI CON PARAMETRI SELETTIVI BASATI SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA.....	6
8. CONVOCAZIONE UTENTI CON DIFFORMITÀ.....	6
9. EFFETTI DI UNA NUOVA DSU.....	6
10. ELABORAZIONE ESITI.....	6
11. DECADENZA DAL BENEFICIO.....	6



1. PREMESSA

Le presenti linee guida indicano le modalità con le quali il IV Settore – Servizi alla persona e alla collettività - svolge l'attività di controllo prevista dall'articolo 71 della Legge 445/2000.

2. FINALITÀ

I controlli effettuati dall'Amministrazione Comunale sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di contributi, agevolazioni o qualunque altro provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario.

Le Linee Guida tendono a costruire un sistema di controlli finalizzato a garantire il principio di equità, contrastare i fenomeni di evasione ed elusione, semplificare, ottimizzare ed integrare le procedure nonché rendere trasparenti le modalità di estrazione dei campioni da verificare.

3. AMBITI DI APPLICAZIONE

Rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee Guida tutti i servizi erogati dal Comune di Falconara M.ma soggetti a un contributo, una compartecipazione o un'agevolazione sulla tariffa, per i quali siano state definite, da regolamenti o bandi, delle soglie ISEE.

Nello specifico:

- Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);
- Servizio pasti a domicilio;
- Trasporto domiciliare per anziani;
- Servizio Educativo Domiciliare (SED);
- Contributi economici a favore di utenti ospiti in strutture residenziali per anziani, disabili e persone con problemi di salute mentale;
- Contributo regionale "Assegno di Cura";
- Contributo nucleo familiare con almeno tre figli a carico;
- Assegno di maternità;
- Trasporto scolastico;
- Servizio di Refezione scolastica;
- Asili nido;
- Borse di studio a favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
- Centri estivi;
- Rimborso libri di testo (scuole secondarie di primo e secondo grado);
-

4. LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) e L'ATTESTAZIONE ISEE

La normativa che disciplina la determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore ISEE, D.P.C.M. 159/2013, individua nella DSU lo strumento precursore per l'individuazione dell'indicatore ISEE.

DSU MINI

Per il calcolo di ISEE standard o ordinario.

La DSU MINI non può essere presentata se ricorre una delle seguenti situazioni:

- nel nucleo è presente una persona con disabilità;
- per richiedere prestazioni del diritto allo studio universitario;
- presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati, né conviventi;
- in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

In queste ipotesi va compilata la DSU nella versione estesa.



L'attestazione ISEE è il documento che permette al cittadino di accedere alle prestazioni sociali in quanto è presente, al suo interno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, (ISEE). L'attestazione, come la DSU, varia a seconda della prestazione che si vuole richiedere, in quanto, oltre all'ISEE Ordinario, è possibile ottenere dei valori ISEE specifici. Dalla metà di gennaio dell'anno in cui è richiesta la prestazione, ogni Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce l'attestazione e la DSU direttamente dal portale INPS. Per i servizi scolastici, a cavallo di due anni solari, sarà considerata l'attestazione in corso di validità contestualmente alla domanda del servizio da parte dell'utenza.

5. CONTROLLI

I controlli saranno volti a verificare:

- a) che sia stata prodotta la dichiarazione ISEE idonea alla prestazione richiesta (ISEE ordinario/standard, universitario, sociosanitario, sociosanitario-residenze, minorenni);
- b) la composizione del nucleo familiare
- c) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell'ISEE;
- d) l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo;

Nell'ambito della propria attività di verifica e controllo il Comune può richiedere all'utente **documentazione integrativa**, atta a dimostrare o sostenere gli elementi auto-dichiarati, con particolare riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o non accessibili in base alla Legge, per esempio:

- proprietà e redditi posseduti all'estero;
- dichiarazioni di successione;
- sentenze di omologazione di separazione o divorzio avvenute al di fuori del territorio comunale.

6. PROCEDURA DI CONTROLLO

Ogni Responsabile del Procedimento, individuato per i servizi di cui al paragrafo 3, acquisisce le attestazioni ISEE e le DSU dal portale INPS, inserendo i dati sul portale gestionale dell'ente (o controllando ciò che è stato inserito dall'utenza) e alimentando una cartella informatica condivisa di Settore.

I controlli dettagliati sulle DSU andranno svolti, anche successivamente all'acquisizione della DSU, su un campione di almeno il 20% rispetto al totale dei fruitori del servizio.

I criteri del campionamento sono:

- nuclei familiari monoreddito con intervenuta disoccupazione;
- nuclei familiari con ISEE compreso tra 0 e 15.000 €;
- nuclei familiari numerosi.

In un file di Settore, condiviso da ambo le U.O.C., saranno evidenziati gli utenti e le relative attestazioni che hanno subito il controllo, al fine di evitare la sovrapposizione delle ispezioni.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE - SOGGETTI RILEVANTI AI FINI ISEE – IMPORTI ASSEGGNI PERIODICI - SITUAZIONE DI DISABILITÀ

Controllo effettuato anche con la collaborazione della U.O.C. Servizi Demografici.

Prestare attenzione ai nuclei familiari monoparentali, accertando il ruolo del coniuge non residente sposato, separato, o residente all'estero, e la presenza di soggetti rilevanti ai fini ISEE, come riportato nella sottostante tabella e che devono essere dichiarati come componenti aggiuntive (Modulo FC.4).

La componente aggiuntiva è calcolata solo per determinate prestazioni (non fa parte dell'ISEE standard):



- 1) richieste di prestazioni per figli minorenni o per il diritto allo studio universitario, la componente aggiuntiva è riferita al genitore non convivente. Le cause di esclusione dal calcolo si hanno qualora il genitore non convivente:
 - a. versa assegni periodici per il mantenimento dei figli stabiliti dall'autorità giudiziaria;
 - b. è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - c. è estraneo in termini di rapporti affettivi/economici da accertamento dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali);
- 2) richiesta prestazioni socio-sanitarie residenziali, la componente aggiuntiva è riferita a ciascun figlio non incluso nel nucleo del beneficiario. Le cause di esclusione dal calcolo della componente aggiuntiva si hanno qualora i figli non inclusi nel nucleo familiare si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a. per i figli esterni al nucleo o un componente del nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza;
 - b. sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi/economici rispetto al beneficiario della prestazione.

Tabella riassuntiva sui casi particolari per la rilevanza o meno di un componente rispetto al nucleo familiare.

SOGGETTO LEGATO AL DICHIARANTE	RILEVANZA	NOTE
FIGLIO MINORENNE IN AFFIDAMENTO TEMPORANEO	No	Affidamento disposto con provvedimento del giudice; il minore è considerato nucleo familiare a se stante fatta salva la facoltà del genitore di includerlo nel proprio nucleo.
FIGLIO MINORENNE IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO	No	Fa parte del nucleo dell'affidatario
FIGLIO MAGGIORENNE NON CONVIVENTE MA A CARICO FINI IRPEF	Sì	NO se coniugato o con figli Se i genitori non sono conviventi il figlio maggiorenne fa parte del nucleo da lui scelto
COMPONENTE IN CONVIVENZA ANAGRAFICA	No	Sono in convivenza anagrafica i soggetti che risiedono stabilmente in istituti religiosi, assistenziali, di cura, caserme o istituti di detenzione; sono considerati nucleo familiare a sé stante
	Sì se coniuge	
	Sì se minore	
	No se minore colloc./allont	
GENITORE CONIUGATO O CON FIGLI CON PERSONA DIVERSA DAL DICHIARANTE	Sì	Si compila il modulo FC.4 della componente aggiuntiva ma il nucleo familiare sarà indicato monoparentale (soggetto dichiarante e figli)

Per la verifica di quanto stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria sul versamento di assegni periodici da parte del genitore non convivente destinato al mantenimento dei figli e sull'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, ci si avvale delle certificazioni rilasciate dal Servizio Sociale Professionale della competente U.O.C. Attività e Servizi Sociali, redatte sulla base di quanto accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità. Per quanto non disponibile al Servizio Sociale Professionale si richiede al soggetto dichiarante di produrre documentazione integrativa (§ 5).



I verbali di riconoscimento della situazione di disabilità/non autosufficienza/invalidità saranno demandati agli uffici che seguono interventi per utenti in condizione di disabilità, qualora il soggetto non sia conosciuto si demanderà al soggetto dichiarante di produrre documentazione idonea.

7. AGEVOLAZIONI E BANDI CON PARAMETRI SELETTIVI BASATI SU REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE DI CITTADINANZA

Qualora l'accesso ad un'agevolazione/prestazione sia soggetta a dichiarazione del RdC o PdC percepito, questo andrà verificato tramite la ricerca puntuale "Consultazione – anagrafica RdC/PdC", funzione del SIUSS- Casellario dell'assistenza. Tale controllo è volto a tutti i soggetti che richiedono di partecipare ad un bando di accesso a contributi/prestazioni ove il parametro di quantificazione è rapportato al RdC/PdC.

8. CONVOCAZIONE UTENTI CON DIFFORMITÀ

Gli utenti le cui pratiche presentano difformità sono convocati, previo appuntamento, con lettera ordinaria o notificata o in alternativa con mail o telefonata. In sede di colloquio gli utenti sono invitati a sanare le irregolarità contestate, mediante la presentazione di nuova documentazione integrativa e/o correttiva.

Gli utenti qualora lo ritengano possono accedere a tutti i documenti contenuti nel loro fascicolo personale. L'accesso agli atti può comunque essere chiesto in qualunque fase del procedimento secondo le modalità previste dalla legge.

9. EFFETTI DI UNA NUOVA DSU

A norma dell'art. 10 comma 2 del DPCM 159/2013, qualora il cittadino presenti nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal mese successivo a quello in cui la nuova dichiarazione è presentata. Spetta al cittadino informare tempestivamente gli uffici della presenza della nuova dichiarazione.

10. ELABORAZIONE ESITI

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria possono essere ricalcolati i benefici, quantificati gli addebiti, riviste le graduatorie d'accesso.

11. DECADENZA DAL BENEFICIO

L'Ufficio, sulla base degli esiti del procedimento nei casi di accertata non conformità o quando non sono presentati i documenti richiesti, provvederà a fare decadere dai benefici ottenuti o a non dare avvio a quelli richiesti, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, mediante raccomandata A/R o tramite PEC. Saranno adottati provvedimenti per il recupero di benefici indebitamente percepiti.